



Torino, lì 18.06.2020

Prot. 20/2020

Spett.li  
Ordini / Collegi / Federazioni /  
Consulte / Comitati / Coordinamenti  
delle Professioni Tecniche  
del Piemonte  
- Loro sedi -

**Oggetto: Decreto Rilancio – Superbonus 110% - Trasmissione emendamenti.**

Con la presente si trasmette il documento di sintesi contenente gli emendamenti al “Decreto Rilancio” elaborati dai focus dell’OAT ed inoltrati a CNAPPC e RPT affinché possano interloquire adeguatamente con i Ministeri competenti.

Come sapete dal punto di vista professionale, il provvedimento può essere l’occasione per promuovere importanti interventi di efficientamento energetico a scala di edificio, che vadano oltre agli interventi puntuali che spesso hanno caratterizzato le precedenti forme di incentivazione (eco Bonus). Si ravvisano quindi nuove prospettive professionali di lavoro, che devono essere riconosciute come opportunità per promuovere un’edilizia di qualità, energeticamente efficiente e ambientalmente sostenibile.

In generale la valutazione nei confronti di tale provvedimento è positiva; permangono tuttavia alcune perplessità che ci auguriamo possano innescare riflessioni volte a riconsiderare anche il complesso quadro legislativo connesso e soprattutto il riconoscimento del ruolo di sussidiarietà da parte del professionista che non può risultare il solo responsabile all’interno del complesso processo costruttivo connesso.

Al fine di sollecitare una proficua azione a livello nazionale, chiedo pertanto a tutto gli Ordini e Collegi di RPT Piemonte di farsi parte diligente presso i propri Consigli Nazionali ed intervenire efficacemente verso il recepimento degli emendamenti proposti.

E’ gradito porgere cordiali saluti.

Il coordinatore RPT Piemonte  
arch. Laura Porporato

# ordine \_

architetti  
pianificatori, paesaggisti  
e conservatori / Torino



Prot. 2992

Spettabili  
Consiglio Nazionale Architetti PPC  
Rete Professioni Tecniche

PEC

Torino, 17 giugno 2020

**Oggetto: Analisi DL Rilancio - Sintesi del confronto interno al Focus Group Energia e Sostenibilità e al Focus Protezione Civile**

## **Premessa**

L'Italia è una nazione con un buon livello di risparmio privato, costituito anche da un importante patrimonio immobiliare che attende di essere riqualificato, al fine di migliorarne la qualità, attraverso interventi organici sul sistema edilizio che rispondano in modo olistico al quadro esigenziale definito dai concetti di: sicurezza, benessere e possibilità di fruizione da parte di tutti gli utenti, aspetto estetico e facilità di gestione, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Le esperienze degli anni più recenti dimostrano che, da un punto di vista economico, gli incentivi in edilizia sortiscono un duplice effetto:

- riducono l'evasione fiscale, grazie al tracciamento dei pagamenti di tutte le forniture e dei servizi professionali;
- inducono a metter in moto la capacità di spesa privata al di là della volontà o della possibilità di spesa iniziale del proprietario.

E' pertanto un giudizio diffuso che l'occasione offerta dalle misure fiscali contenute nell'art. 119 - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici del D.L.34/2020 - Decreto Rilancio, non debba essere sprecata.

**Ordine Architetti / Torino**  
via Giolitti 1 – 10123 Torino  
T +39 011 546975  
F +39 011 537447  
architettitorino@awn.it  
www.oato.it

Ente di diritto pubblico istituito  
con Legge 24 giugno 1923, n. 1395

# ordine \_

**architetti**

planificatori, paesaggisti  
e conservatori / Torino



Dal punto di vista professionale, per la categoria di architetti, il provvedimento può essere l'occasione per promuovere importanti interventi di efficientamento energetico a scala di edificio, che vadano oltre agli interventi puntuali che spesso hanno caratterizzato le precedenti forme di incentivazione (ecoBonus), progettandoli e programmandone la realizzazione: alcuni interventi potranno essere eseguiti sfruttando questo provvedimento, altri pianificati in relazione alla priorità che possono essere definite attraverso una diagnosi energetica e una analisi finanziaria degli investimenti. Si ravvisano quindi nuove prospettive professionali di lavoro, che devono essere riconosciute come opportunità per promuovere un'edilizia di qualità, energeticamente efficiente e ambientalmente sostenibile.

In generale la valutazione nei confronti di tale provvedimento è positiva; permangono tuttavia alcune perplessità che ci auguriamo possano innescare riflessioni volte a riconsiderare anche il complesso quadro legislativo dei Requisiti Minimi di prestazione energetica degli edifici, che si stratifica a più livelli (comunale, regionale, nazionale), e l'intero iter procedurale autorizzativo, verso un testo unico organicamente strutturato e comprensivo sia dei requisiti cogenti sia delle varie forme di incentivo, con le scadenze temporali chiaramente delineate in modo da consentire di superare le logiche "emergenziali" che spesso hanno contraddistinto i provvedimenti a favore di un documento con carattere programmatico.

Al fine di supportare la migliore diffusione di tali misure fiscali e consentire la loro operatività nel contesto edile, ci preghiamo di riportare di seguito la sintesi del lavoro svolto da un gruppo di professionisti esperti nell'ambito delle attività del Focus Group Energia e Sostenibilità e del Focus Group Protezione Civile dell'Ordine degli Architetti di Torino.

Il documento propone alcune variazioni al testo dell'art. 119 sopra richiamato, fornendone motivazione sotto il particolare punto di vista della nostra categoria, e la richiesta di alcuni chiarimenti, al fine di estendere l'effettiva efficacia della azione e soprattutto di permetterne l'attuazione in qualità da tutte le parti coinvolte.

**Ordine Architetti / Torino**

via Giolitti 1 – 10123 Torino

T +39 011 546975

F +39 011 537447

architettitorino@awn.it

www.oato.it

Ente di diritto pubblico istituito  
con Legge 24 giugno 1923, n. 1395

# ordine \_

**architetti**

planificatori, paesaggisti  
e conservatori / Torino



Con i migliori saluti.

Il Presidente  
Arch. Massimo Giuntoli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Giuntoli", written in a cursive style.

**Ordine Architetti / Torino**  
via Giolitti 1 – 10123 Torino  
T +39 011 546975  
F +39 011 537447  
architettitorino@awn.it  
www.oato.it

Ente di diritto pubblico istituito  
con Legge 24 giugno 1923, n. 1395

## Proposte di modifica e richieste di chiarimenti

|           | TESTO   | PROPOSTA MODIFICA   | MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA MODIFICA   | RICHIESTE DI CHIARIMENTI DEL TESTO  |
|-----------|---|---|---|---|
|           | <b>Art. 119</b><br><b>Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici</b>  |   |   |   |
| <b>1</b>  | 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:  | > Sostituire "fino al 31 dicembre 2021" con "fino al 31 dicembre 2023"  | > la scadenza del 31.12.2021 renderebbe temporalmente troppo concentrati gli interventi edilizi   | > Si legge "spese documentate e rimaste a carico del contribuente dal 01.07.2020"; si chiede di precisare se tali spese possono far parte di un intervento autorizzato prima del 01.07.2020 e con cantiere in essere? |
| <b>1a</b> | a) <b>interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali</b> che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare <b>i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente</b> e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.  | > Sostituire "interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali" con "interventi di isolamento termico delle superfici <b>disperdenti</b> opache verticali, orizzontali e <b>inclinate</b> "<br>> Sostituire "criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente" con "criteri ambientali minimi di cui al <b>punto 2.4.1.3 e 2.4.2.9 del decreto del Ministro dell'ambiente</b> "  |   |   |
| <b>1b</b> | b) interventi <del>sulle parti comuni degli edifici</del> per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria <b>a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore</b> , ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; | > togliere "sulle parti comuni degli edifici";<br>> sostituire "a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore", con "generatore di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, e/o a pompa di calore"  | > la richiesta di togliere "sulle parti comuni degli edifici" consente di includere anche gli interventi necessari all'interno delle unita' immobiliari conseguenti alla sostituzione di impianti termici vetusti con impianti a bassa temperatura  |   |
| <b>1c</b> | c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.   |   |   |   |
| <b>2</b>  | 2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.  | Inserire lettera g)<br>g) gli onorari professionali e spese tecniche ed amministrative relative alla progettazione delle opere, direzione lavori, sicurezza e collaudo delle opere calcolati ai sensi del DM 17/06/2016, DLgs 50/2016 ex DM 31/10/2013  |   |   |
| <b>3</b>  | 3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, <b>il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio</b> , ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, <b>ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato</b> nella forma della dichiarazione asseverata.  | > precisare eventuale rapporto con Tabella 2 del Decreto 11.03.08 smi;<br>> sostituire "il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio" con "una riduzione percentuale parametrata alla classe energetica di partenza dell'EP <sub>gl,nr</sub> "<br>> sostituire "ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata", con "ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, emesso assumendo le stesse condizioni al contorno e le stesse metodologie di calcolo"; | > La Tabella 2 del Decreto 11.03.08 smi riporta i valori di trasmittanza termica previsti per l'accesso all'EcoBonus; si fa notare che tali valori non sono sempre allineati a quelli previsti dal DM 26.06.2015 nei casi di riqualificazione energetica e ristrutturazione importante di secondo livello;<br>> il miglioramento delle due classi può essere disparitario: in relazione alla collocazione iniziale dell'indicatore EP <sub>gl,nr</sub> utilizzato per l'assegnazione della classe rispetto i limiti della stessa definiti dal DM 26.06.2015, alcuni edifici potrebbero essere favoriti ed altri sfavoriti;<br>> la precisazione che gli APE ante e post operam debbano essere "emessi assumendo le stesse condizioni al contorno e le stesse metodologie di calcolo", si rende necessaria perché nel periodo temporale interessato dai lavori potrebbero essere aggiornati i fattori di conversione in energia primaria del DM 26.06.2015 o quelli dichiarati per l'energia elettrica da parte del GSE o delle società del teleriscaldamento; nello |   |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    |   |  | stesso periodo temporale è attesa la revisione delle norme di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (UNI TS 11300)   |  |
| 4  | 4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.   | "  |  | <p><b>CHIARIMENTO</b></p> <p>&gt; Dalla lettura del decreto si evince che la massima detrazione del 110 si applica per tutte le fattispecie di interventi collegati al sismabonus (interventi di messa in sicurezza statica, adeguamento e miglioramento antisismico, acquisto case antisismiche) nelle zone sismiche 1 2 e 3 indipendentemente dalla riduzione di classe del rischio sismico. In base a questa lettura l'unica condizione per l'accesso al bonus è l'ubicazione del fabbricato a prescindere dal risultato ottenuto a seguito dell'intervento (col bonus ordinario l'aliquota in detrazione variava a seconda della classe di riduzione del rischio sismico raggiunta). Considerando che per gli analoghi interventi di efficientamento energetico è richiesto il passaggio di due classi, sarebbe opportuno considerare un parametro di riferimento anche per il sismabonus;</p> <p>&gt; Chiarire se gli interventi di riduzione del rischio sismico sono considerati trainanti al pari degli interventi contemplati al comma 1.</p> |
| 5  | 5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. |  |  | <p><b>CHIARIMENTO</b></p> <p>&gt; Nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma1, lettere d), e) ed f), l'incentivo spetta solo per la parte eccedente minimi già obbligatori per legge (DLgs 28/11)?</p>  |
| 6  | 6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo del sistema di accumulo.  |  |  |  |
| 7  | 7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 e' subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.   |  |  |  |
| 8  | 8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.   |  |  |  |
| 9  | 9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:<br>a) dai condomini;<br>b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;<br>c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;<br>d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.   |  |  |  |
| 10 | 10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attivita' di impresa, arti e professioni, <b>su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.</b>   | > Sostituire "edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale", con "edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale del proprietario o di un avente titolo" | > vi è una consistente porzione del parco edilizio concesso il locazione (come abitazione principale) che potrebbe essere interessato dagli interventi di riqualificazione |  |

|    |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
|    |   |  | energetica incentivati nell'ambito del presente provvedimento. La misura potrebbe interessare gli edifici di piccole dimensioni delle aree periferiche, rurali o montane che oggi risultano depresse, innescando processi di riqualificazione.  |  |
| 11 | 11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.  |  |   |  |
| 12 | 12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.   |  |   |  |
| 13 | 13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:<br>a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la <b>corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati</b> . Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;<br>b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. | > dopo <i>"e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati"</i> , aggiungere <i>"sulla base dei Prezzari Regionali, secondo le modalità operative che verranno definite dall'ENEA in collaborazione con gli Ordini e i Collegi professionali in apposite Linee Guida"</i> .<br><br>Al rigo settimo prima del punto inserire di seguito :<br>compresi gli onorari professionali e spese tecniche ed amministrative relative alla progettazione delle opere , direzione lavori, sicurezza e collaudo delle opere calcolati ai sensi del DM 17/06/2016 , DLgs 50/2016 ex DM 31/10/2013                       | > è necessario definire delle Linee Guida condivise tra i diversi tecnici abilitati ed Enea, contenenti le modalità operative attraverso le quali asseverare la congruità delle spese al fine di garantire la qualità dell'operato.   |  |
| 14 | 14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una <b>polizza di assicurazione della responsabilità civile</b> , con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.   | > dopo <i>"polizza di assicurazione della responsabilità civile"</i> , aggiungere <i>"per danni patrimoniali"</i> .  | > Il massimale RC per i professionisti è generalmente limitato ai danni materiali e diretti, i danni patrimoniali a volte sono esclusi; l'estensione ai danni patrimoniali potrebbe quindi tutelare sia i beneficiari della detrazione che i tecnici; in caso alternativo il meccanismo di tutela assicurativo potrebbe non funzionare. |  |
| 15 | 15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.   | > dopo <i>"e del visto di conformità di cui al comma 11"</i> , aggiungere <i>"oltre a tutte le spese tecniche sostenute per la progettazione e la realizzazione degli interventi. Si comprendono altresì le spese per la valutazione preliminare di accesso agli incentivi fiscali anche nel caso in cui non vengano eseguiti gli interventi"</i><br><br>Al rigo quarto dopo comma 11 inserire di seguito:<br>compresi gli onorari professionali e spese tecniche ed amministrative relative alla progettazione delle opere, direzione lavori, sicurezza e collaudo delle opere calcolati ai sensi del DM 17/06/2016 , DLgs 50/2016 ex DM 31/10/2013 |   |  |
| 16 | 16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.  |  |   |  |
|    | <b>Art. 121</b>   |  |   |  |
|    | <b>Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile</b>   |  |   |  |
| 1  | 1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo   |  |   |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | <p>diretto della detrazione, alternativamente:</p> <p>a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;</p> <p>b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p>   |  |  |  |
| 2 | <p>2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:</p> <p>a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</p> <p>b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;</p> <p>c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;</p> <p>d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;</p> <p>e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;</p> <p>f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;</p> |  |  |  |
| 3 | <p>3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>   |  |  |  |
| 4 | <p>4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>  |  |  |  |
| 5 | <p>5. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.</p>   |  |  |  |
| 6 | <p>6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.</p>   |  |  |  |
| 7 | <p>7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica</p>   |  |  |  |